

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'accetto però ad una condizione. Io ho detto alla Commissione che acconsentiva, purchè il diritto di lire 10 fosse ridotto alla metà, giacchè tale diritto fu portato nella tariffa in questa somma appunto perchè non si ammetteva alcun diritto per la citazione. Quindi io riconosco che, dovendosi fare l'atto di citazione, è giusto che si corrisponda per quest'atto un diritto anche al causidico. Ma essendosi portata la tassa per le conclusioni un po' troppo alta in contemplazione appunto che non si percepiva alcun diritto per la citazione, bisogna ora ridurre necessariamente quello, e quindi portarlo a lire cinque. Così si toglie di mezzo l'inconveniente che l'attore debba pagare di meno del convenuto.

**ARNULFO**. Riconosco la giustizia della osservazione che venne fatta; io trovo più razionale che, siccome le cedole vi debbono sempre essere, perchè non può senza di esse radicarsi il giudizio (e le cedole nei giudizi sommari sono atti importanti e difficili, comprendendosi in tale natura di procedimenti anche le cause d'appello) sia il patrocinante per esse retribuito, e non sia il relativo onorario contemplato nelle lire 10 ammesse nella tariffa per le conclusioni perchè le parti possono transigere od altrimenti terminare la lite dopo la citazione, è anche giusto che sia ridotto il diritto per esse a lire 5 onde non faccia duplicazione.

**PRESIDENTE**. Si intenderà approvato l'emendamento in questo senso:

- « 41. Per l'assistenza all'udienza se viene pronunciata una sentenza definitiva od interlocutoria sul merito.
- Se la causa è appellabile . . . . . L. 10
- Se inappellabile . . . . . » 5
- Mediante il diritto d'assistenza il procuratore rimane compensato per l'esposizione del fatto, per la formazione dell'inventario e per la distribuzione degli atti. »

**CADORNA C.** Desidererei sapere per qual ragione si sono distinte le cause appellabili dalle inappellabili per fissare l'onorario. Mi pare che il merito del lavoro non si decida da che la causa sia di un valore di lire 100 più o meno, e che sia piuttosto la natura dell'atto che deve servire di norma nello stabilimento della tariffa; perciò io proporrei che si dicesse « per l'assistenza all'udienza lire 10 » senz'altro.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Vi sono talvolta, è vero, anche cause non appellabili le quali possono dar luogo per l'assistenza e per l'esposizione a lavori eguali a quelli per le cause che sono appellabili; ma nella fissazione dei diritti non si deve solo tener conto del lavoro che compie il procuratore, ma si anche dell'entità della causa e della condizione dei contendenti, poichè è nel complesso dei vari diritti che si viene a procacciare un lucro ai procuratori.

Ora, quando si tratta di una causa che non è appellabile, essa è sicuramente di un valore assai infimo; e collo stabilire diritti di troppo elevati, si verrebbe coll'ammontare della spesa ad esaurire l'oggetto che cade in contestazione. Ora mi pare che questo sarebbe un inconveniente troppo grave; sarebbe in certo modo togliere indirettamente la facoltà ai litiganti di farsi rendere giustizia, perchè si verrebbero ad imporre tasse a favore dei causidici, ed anche di tutti quelli che prestano l'opera loro in una causa che renderebbe impossibili i mezzi di ottenere giustizia.

Fu questa la considerazione che ha indotto il Governo a fissare una differenza tra le cause appellabili e le non appellabili, e questo principio fu già ammesso dalla Camera senza contestazione per altri diritti.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO**. Il principio invocato dal signor guardasigilli troverebbe una giusta applicazione se si trattasse di un diritto sommamente ragguardevole, il quale potesse facilmente assorbire in gran parte l'oggetto in contesa; ma un diritto di lire 10 non è tale, trattandosi di cause che debbono eccedere il valore di lire 300, e possono salire sino a quello di 1200 lire.

Avvi poi ancora un'altra considerazione che è grave da aggiungersi a quelle, che io non ripeterò, esposte dall'onorevole Cadorna.

Non solo le cause inappellabili richiedono lo stesso lavoro delle appellabili; esse richieggono uno studio ed una sollecitudine maggiore, mentre nelle cause inappellabili, appunto perchè la sentenza del tribunale sarà senza rimedio, bisogna che il patrocinatore usi somma diligenza affinchè la sua parte non sia irremissibilmente pregiudicata.

Ogni ragione logica concorre dunque ad appoggiare le osservazioni dell'onorevole Cadorna.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta del deputato Cadorna Carlo.

(Dopo prova e controprova non è adottata.)

**AGNÈS**. Io sorgo a proporre un'aggiunta intesa a stabilire che non possa essere attribuito alcun diritto per le interlocutorie quando eccederanno il numero di due. Questo emendamento, conforme alle leggi francesi, è rivolto ad evitare i tanti incidenti, non di rado elevati anche male a proposito a fine di ottenere questi diritti.

Io spero che questo emendamento verrà dalla Camera accolto.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Agnès.

(È appoggiato.)

**ARNULFO**. Osserverò all'onorevole proponente che il suo emendamento produce un inconveniente forse maggiore di quello che vuole prevenire. Chi suscita gli incidenti? Colui che ha torto. Costui sarà condannato nelle spese, e poi non le pagherà? Io domando al deputato Agnès: si vuole far sopportare le spese a chi? A chi ha ragione od a chi ha torto? O vi è condanna nelle spese dell'incidente, e se vi è la condanna, ma è una seconda interlocutoria, non vi sarebbe luogo alla ripetizione delle spese, all'esecuzione della sentenza, il che sarebbe della massima ingiustizia.

A me pare che non calzi questa aggiunta allo scopo che si propone l'onorevole Agnès.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposizione del deputato Agnès così concepita:

« Non sarà dovuto alcun diritto per le interlocutorie eccedenti il numero di due. »

(La Camera non approva.)

Proseguo:

« 42. Se la natura della causa merita una discussione, e la causa non è disputata da un avvocato, il tribunale può ammettere in tassa l'onorario per la disputa del procuratore in . . . . . L. 5 »

« 43. Se viene pronunciata una sentenza che non tocchi il merito, a tenore dell'articolo 206, è dovuto al procuratore per l'assistenza, esposizione del fatto e disputa, il solo diritto di . . . . . » 2 50

« 44. Per assistere all'udienza quando seguono esami od altre operazioni spettanti all'istruttoria:

« Se nella medesima non ha luogo la trattazione della causa . . . . . » 2 50

« Quando nella stessa udienza in cui seguono gli esami ed